



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno duemilaventicinque, il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 15:30, in Seminara, al n. 4 di via/piazza S. Pietro, presso la sede legale dell'Associazione "Terramala", codice fiscale 91025640805, costituita il 20 ottobre 2014 in Seminara per atto registrato in Palmi il 20 ottobre 2014 al n. 3160, È stata convocata, in questo giorno, luogo ed ora, l'Assemblea straordinaria, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifiche dello statuto al fine di renderlo conforme alla vigente normativa per l'ingresso nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) come APS;

- Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- Antonio Casella, nato a Taurianova il 16 Settembre 1980, residente in via Giuseppe Donati 58, Roma, codice fiscale CSLNTN80P16L063A, il quale interviene alla presente assemblea quale Presidente in carica;

- Giovanni Colicchia, Vice Presidente in carica e membro del Consiglio Direttivo;

- Pierpaolo Albanese, Vice Presidente in carica e membro del Consiglio Direttivo;

- Natale Guerrera, tesoriere in carica e membro del Consiglio Direttivo;

- Gianluca Guerrera, segretario in carica e membro del Consiglio Direttivo;

PERRI MICHELA, socio ordinario;

CARZO STEFANO, socio ordinario;

BONINA CATERINA, socio ordinario;

ALBANESE MARIA, socio ordinario;

BONINA PIETRO, socio ordinario;

LOMBARDO FILIPPO, socio ordinario;

COLICCHIA LUCIA, socio ordinario;

-----, socio ordinario;

-----, socio ordinario;

-----, socio ordinario;

Il Presidente dichiara che l'Assemblea è stata convocata nei termini e con le modalità previste dallo statuto vigente e che è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno, essendo intervenuti, personalmente o per deleghe, oltre i 3/4 dei soci.

Il Presidente dichiara, dunque, aperta la seduta e passa a trattare gli argomenti all'ordine del giorno esponendo agli associati l'esigenza di apportare determinate modifiche all'attuale statuto per adeguarlo allo status di ETS e nello specifico di APS come definito dalla Legge n. 106 del 6 giugno 2016 e dal D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s. m. i.; illustra, pertanto, e di lettura integrale agli associati del nuovo testo di statuto da approvare.

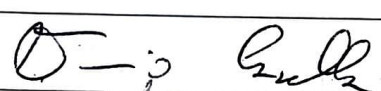
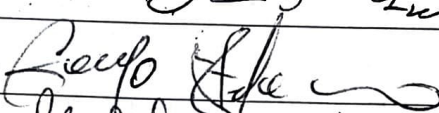
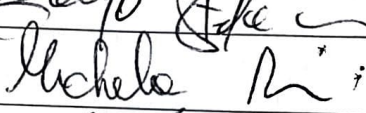
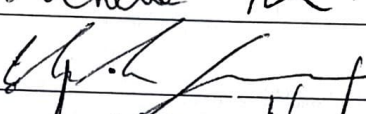
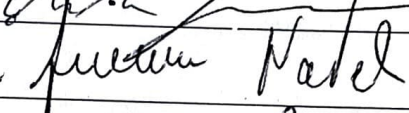
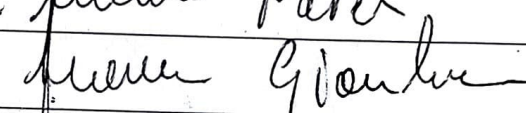
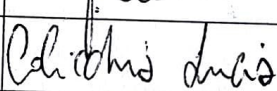
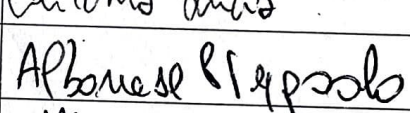
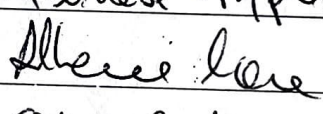
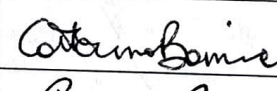
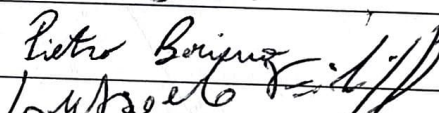
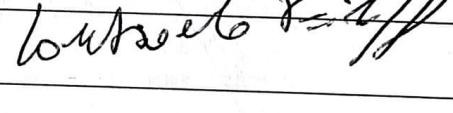
L'assemblea all'unanimità dichiara:

- di approvare integralmente il nuovo statuto dell'Associazione Terramala che viene allegato al presente verbale alla lettera.

Il Presidente, dunque, null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo richiesto la parola, dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciotto e minuti trenta.

Il presente atto con l'accluso allegato, trattandosi di modifiche statutarie finalizzate all'adeguamento normativo, ai sensi dell'art. 82, comma 3, ultimo capoverso, e comma 5 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i., sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

Firme

CASELLA ANTONIO	
CARZO STEFANO	
PERRI MICHELA	
COLICCHIA GIOVANNI	
QUERRERA NATALE	
QUERRERA GIANLUCA	
POUCCHIA LUCIA	
ALBANESE PIERPAOLO	
ALBANESE MARIA	
BONINA PATERINA	
BONINA PIETRO	
LOMBARDO FLUPPO	

Seminara, 14/07/2025

Agenzia Entrate
 Direzione Provinciale di Reggio Calabria
 Ufficio Territoriale di Palmi

15 LUG. 2025
 Registro II N° 575 Serie 3
 Contratti E. ESENTE





ALLEGATO "A"

Al Verbale di Assemblea del 14 luglio 2025.

Associazione "Terramala APS"

STATUTO

ART. 1 - (Denominazione, sede e logo)

1. È costituita l'associazione denominata "Terramala", organizzazione non lucrativa, con durata illimitata nel tempo, regolata dalle norme di legge vigenti in materia nonché dal presente Statuto, con sede in via/piazza S. Pietro n. 4, nel Comune di Seminara.

Dal momento della sua iscrizione nella apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) l'Associazione sarà riconosciuta come Associazione di Promozione Sociale e utilizzerà l'acronimo "APS".

2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo legale di comunicazione agli uffici competenti.

3. Il logo dell'associazione è una pianta rigogliosa che cresce su un terreno arido.

ART. 2 - (Finalità)

1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

2) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

3) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

4) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

5) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

6) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

7) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

8) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

9) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

10) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

ART. 3 - (Soci)

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e il regolamento interno.

Ci sono 6 categorie di soci:

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Fondatori: sono coloro che hanno dato vita all'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo e hanno

Contribuito alla costituzione e all'avvio dell'attività dell'Associazione.

Ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

Sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

Onorari: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Minori di età: Tra i 16 e i 18 anni di età con autorizzazione e assunzione di responsabilità da parte dei genitori.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato e legata al versamento della quota annuale di partecipazione, fermo restando il diritto di recesso. Il diritto di recesso si esercita mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'Associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

Art. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci (Fondatori, Ordinari, Sostenitori e Onorari) hanno diritto di eleggere gli organi sociali e il diritto di essere eletti negli stessi quando sia trascorso 1 anno solare dalla data di iscrizione, fatta eccezione per i soci minorenni.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e il regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il mancato versamento della quota associativa, trascorsi mesi tre dalla comunicazione di morosità, determina automaticamente il decadimento dello status di socio.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione con decisione da parte del Consiglio Direttivo dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La decisione è appellabile all'Assemblea entro 30 giorni dalla decisione.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

Assemblea dei soci.

Consiglio Direttivo.

Presidente.

Vice-Presidente o 2 Vice-Presidenti.

Segretario.

Tesoriere (cumulabile al segretariato).

Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale).
Collegio dei Probiviri (eventuale).
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

Approvare il rendiconto, conto consuntivo (entro il 30 aprile di ogni anno) e preventivo.

Approvare l'importo della quota sociale annuale proposta dal Consiglio Direttivo.

Approvare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione proposte dal Consiglio

Direttivo.

Approvare l'eventuale regolamento interno e successive modifiche.

Deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci.

Eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo.

Pronunciarsi sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione.

Deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

In sede di convocazione straordinaria sono esclusive competenze dell'Assemblea:

a) approvare eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) deliberare in merito alla trasformazione, alla fusione, alla scissione o allo scioglimento dell'associazione;

c) nominare il liquidatore e deliberare in merito alla devoluzione dei beni;

c) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza e in particolare laddove questi intervengano a modificare l'assetto sociale.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Il socio impossibilitato a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio con delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di due altri soci per seduta.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno). Gli Astenuti vengono comunque computati nel numero legale necessario per deliberare.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente più anziano, in assenza di questi dall'altro Vice-Presidente o in caso di assenza di quest'ultimo dal Socio-Fondatore più anziano d'età.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Il Consiglio Direttivo è composto da Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere e 2 membri (a seconda del numero di Vice-Presidenti) eletti dall'Assemblea tra i propri componenti se il numero dei soci è superiore a 14. Se il numero dei candidati è inferiore a 5, il Consiglio sarà formato da: Presidente, Vice-Presidente e Segretario/Tesoriere.

ART. 11 - (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, quando è presente la maggioranza dei componenti.

(Nel caso in cui il consiglio Direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti). Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo, delibera sulle domande di ammissione da parte degli aspiranti soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per 1 anno e i suoi componenti possono essere rieletti.

ART. 12 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Se il Presidente è assente i suoi poteri sono esercitati dal Vice-Presidente più anziano, in caso di assenza di questi dall'altro Vice-Presidente o in caso di assenza di quest'ultimo dal Socio-Fondatore più anziano.

ART. 13 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: contributi di privati; eredità, donazioni e legati; quote e contributi degli associati; altre entrate compatibili con la normativa in materia.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione e in genere di utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I Soci-Fondatori hanno il diritto al rimborso delle spese sostenute per la costituzione e il funzionamento dell'Associazione al termine del primo anno di esercizio se vi sono utili disponibili, se gli utili sono inferiori alle spese sostenute (dai Soci-Fondatori) il rimborso può essere completato negli anni successivi.

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo, il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea entro il 30 (trenta) aprile per la definitiva approvazione.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

La durata dell'Associazione è illimitata.

Tuttavia, nel caso in cui l'Assemblea dei soci dovesse deliberarne lo scioglimento perché tale deliberazione risulti valida è necessaria la presenza almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli Associati e la decisione approvata dalla maggioranza dei presenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione, da qualunque causa esso dipenda, l'assemblea che delibera lo scioglimento nomina contestualmente un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, c. 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 16 - (Norma di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, alle norme del Codice civile.

Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

N.B.

Ai sensi dell'art. 82, comma 3, ultimo capoverso, e comma 5 del Dl lgs. 117/2017 e s.m.i.,
il presente atto e l'annesso statuto sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

